



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

AVVISO

OGGETTO: Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.33 del 28/12/2011 – Art. 6 comma 2 D. L. 31 maggio 2010 n.78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122- Collegi dei revisori dei conti – Ulteriori approfondimenti

L'art. 6, comma 2, del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma in esame non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sono esclusi dall'applicazione della norma gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n.165 del 2001, e comunque le Università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, le camere di commercio, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti indicati nella Tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.

Come è noto la norma in questione ha dato luogo a talune difficoltà interpretative.

In particolare, un aspetto sul quale sono sorti dubbi attiene all'applicazione della disposizione che stabilisce il carattere onorifico dell'incarico agli organi di controllo contabile.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Al riguardo il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare in oggetto ha fornito i seguenti approfondimenti interpretativi ai quali dovranno attenersi gli Enti in indirizzo:

“Il rapporto che si instaura tra l'ente e i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell'incarico, in quanto l'attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d'opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica. Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali.”

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore Nastasi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Nastasi', written over the typed name of the Director General.